

Relazione della V Commissione permanente

SICUREZZA SOCIALE (SERVIZI SOCIALI, ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA, ASSISTENZA SOCIALE)

(Seduta del 19 gennaio 2010)

Relatore di maggioranza: MICHELE ALTOMENI

Relatore di minoranza: GIACOMO BUGARO

sulla proposta di legge n. 225

a iniziativa dei Consiglieri BUCCIARELLI, ALTOMENI

presentata in data 21 febbraio 2008

DISPOSIZIONI CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DETERMINATE
DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL'IDENTITÀ DI GENERE

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

(Seduta del 26 gennaio 2010)

La seconda Commissione assembleare permanente nella seduta del 26 gennaio 2010 esaminato il testo della proposta di legge n. 225 avente ad oggetto "Disposizioni contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dell'identità di genere" già esaminato in sede referente dalla quinta Commissione nella seduta del 19 gennaio 2010

esprime parere favorevole

Il Presidente della Commissione
Giuliano Brandoni

Testo proposto**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione promuove, nell'ambito delle sue competenze, in attuazione dell'articolo 3 dello Statuto regionale, il superamento delle condizioni di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale e sulla identità di genere, al fine di consentire il pieno sviluppo della persona umana e l'uguaglianza dei cittadini.

2. La Regione garantisce l'accesso a parità di condizioni agli interventi ricompresi nelle materie di competenza legislativa regionale, senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

3. La Regione dà concreta attuazione ai principi e alle finalità della presente legge, in raccordo con le istituzioni di parità regionali, promuovendo la collaborazione con gli enti locali e il dialogo con le parti sociali e con l'associazionismo.

Art. 2
(Ambito di intervento)

1. Al fine di dare attuazione ai principi di cui al comma 1, la Regione:

- a) svolge, nell'ambito regionale, indagini conoscitive di valutazione delle politiche nei settori della salute, delle politiche sociali, dell'istruzione e formazione professionale e delle politiche del lavoro, volte ad individuare le forme di discriminazione;
- b) promuove, tenendo conto degli esiti dell'attività di cui alla lettera a), opportune azioni positive anche nell'ambito dell'attività di programmazione settoriale regionale;
- c) promuove e sostiene iniziative di informazione e sensibilizzazione per accrescere l'attenzione alle tematiche della presente legge.

Art. 3
(Sostegno in ambito socio-sanitario)

1. La Regione, nell'ambito della propria programmazione socio-sanitaria, prevede adeguate iniziative volte a favorire la libera scelta della persona in ordine al proprio orientamento sessuale o alla propria identità di genere.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'azienda sanitaria unica regionale, tramite le zone territoriali, e gli enti locali assicurano in particolare adeguati interventi di informazione, consulenza e sostegno sia agli utenti che agli operatori, anche avvalendosi delle competenze ed esperienze delle associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali ed identità di genere.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità)

Identico

Art. 2
(Ambito di intervento)

Soppresso

Art. 3
(Formazione, informazione e lavoro)

1. La Regione, le Province e le Aziende del servizio sanitario regionale, nell'ambito delle proprie competenze, promuovono iniziative di formazione e aggiornamento professionale sulle specifiche problematiche sanitarie e sociali dell'omosessualità e sulle migliori modalità di intervento degli operatori pubblici in contatto con le vittime di discriminazione o di reati legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

2. Le Aziende del servizio sanitario regionale assicurano adeguati interventi di infor-

Art. 4

(Politiche per l'accesso ai percorsi formativi e per l'inserimento lavorativo)

1. La Regione garantisce opportune misure volte ad assicurare adeguati percorsi di formazione alle persone che risultano discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale a causa dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.

2. La Regione, nell'ambito della programmazione regionale per le politiche attive del lavoro, favorisce e sostiene le politiche per l'inserimento lavorativo delle persone discriminate per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dalla identità di genere, quali soggetti esposti a rischio di esclusione sociale.

Art. 5

(Informazione e comunicazione)

1. La Regione, d'intesa con gli enti locali, anche attraverso i propri Uffici per le relazioni con il pubblico (URP), attiva campagne di comunicazione per accrescere l'attenzione alle tematiche della presente legge e per fornire alle persone interessate tutte le informazioni necessarie per la tutela dei propri diritti alla parità di trattamento e contro ogni forma di discriminazione.

2. Il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla legge regionale 27 marzo 2001, n. 8, nell'ambito delle sue funzioni, formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della discriminazione delle persone derivante dai diversi orientamenti sessuali o dall'identità di genere.

3. Il CORECOM effettua rilevazioni periodiche sui contenuti della programmazione televisiva e

mazione, consulenza e sostegno agli utenti avvalendosi del personale formato ai sensi del comma 1.

3. La Regione promuove politiche attive del lavoro volte ad evitare l'esposizione al rischio di esclusione sociale per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

Art. 4

(Politiche per l'accesso ai percorsi formativi e per l'inserimento lavorativo)

Soppresso

Art. 5

(Informazione e comunicazione)

1. La Regione promuove e sostiene iniziative volte a sviluppare la conoscenza del fenomeno della discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere nei settori della salute, delle politiche sociali, dell'istruzione e formazione professionale e delle politiche attive del lavoro. In particolare la Regione, ~~d'intesa con gli enti locali, anche attraverso i propri Uffici per le relazioni con il pubblico (URP), attiva~~ **promuove** campagne di comunicazione per accrescere l'attenzione ~~alle tematiche della~~ **sulle tematiche disciplinate dalla** presente legge e per fornire alle persone interessate ~~tutte~~ **tutte** le informazioni necessarie per la tutela dei propri diritti. ~~alla parità di trattamento e contro ogni forma di discriminazione.~~

2. Il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla legge regionale 27 marzo 2001, n. 8, nell'ambito delle sue funzioni, formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della discriminazione ~~delle persone~~ derivante dai diversi orientamenti sessuali o dall'identità di genere.

3. Identico

radiofonica regionale e locale eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o identità di genere della persona.

Art. 6

(Attuazione degli interventi)

1. I criteri e le modalità di attuazione delle iniziative previsti dalla presente legge sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa sarà stabilita a decorrere dall'anno 2009 con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Art. 5 bis

(Tutela non giurisdizionale dei diritti)

1. Nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla l.r. 28 luglio 2008, n. 23 (Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale) le vittime di discriminazione legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere, anche sottoposte a misure restrittive della libertà personale, possono rivolgersi all'Autorità di cui alla l.r. 23/2008 per la tutela non giurisdizionale dei propri diritti.

Art. 6

(Attuazione degli interventi)

1. I piani e i programmi previsti dalla normativa vigente in materia sanitaria e sociale o concernenti le politiche attive del lavoro, l'istruzione, la cultura e la formazione professionale individuano, per quanto di competenza, gli interventi attuativi della presente legge e promuovono azioni positive volte a contrastare i fenomeni di discriminazione legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

2. Anche in esecuzione degli indirizzi contenuti nella pianificazione indicata al comma 1, la Regione concede contributi per l'attuazione delle iniziative di aggiornamento professionale previste al comma 1 dell'articolo 3 e per le iniziative indicate al comma 1 dell'articolo 5.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

4. La deliberazione di cui al comma 3 è adottata, sentite la competente Commissione assembleare e le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e dell'identità di genere operanti nelle Marche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale annuale.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa sarà stabilita a decorrere dall'anno ~~2009~~ 2011 con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nella UPB 5.30.07 del bilancio di previsione per l'anno 2009 e successivi, a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione del Programma operativo annuale (POA).

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nella UPB 5.30.07 del bilancio di previsione per l'anno ~~2009~~ **2011** e successivi, a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione del Programma operativo annuale (POA).